



Regione Abruzzo



Assessorato all'Agricoltura

**REGIONE ABRUZZO**  
**DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,**  
**ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA**  
**SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI**  
**Ufficio Strutture Aziendali e Agriturismo**

**REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05**  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013**

**MISURA 1.1.2 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI**

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE**  
**DELLA MISURA 1.1.2**

## MISURA 1.1.2 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

### 1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura prevede la corresponsione di un aiuto a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in qualità di capo azienda, ai sensi del P.S.R. 2007/2013 - Regione Abruzzo - redatto in attuazione dell'art. 22 del Reg. C.E. del Consiglio n. 1698/05 ed in attuazione del Reg. C.E. della Commissione n. 1974/06 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le domande di preadesione presentate ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 746 del 27/09/2010 per l'accesso ai benefici devono essere convertite in domande di aiuto conformemente alle disposizioni di cui al presente bando entro i termini di presentazione delle domande.

Le domande di preadesione che non saranno convertite in domande di aiuto saranno considerate decadute e archiviate.

### 2. OBIETTIVI

Il bando attua la Misura 1.1.2 del P.S.R. 2007/2013 Abruzzo, volta a sostenere il ricambio generazionale in agricoltura attraverso l'inserimento di giovani agricoltori, professionalmente qualificati. Inoltre, la misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell'Asse "competitività" attraverso il sostegno di investimenti aziendali all'interno di un progetto imprenditoriale strategicamente orientato al miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

### 3. LOCALIZZAZIONE

La misura si applica su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle aziende ricadenti nelle aree C e D come individuate nel PSR.

Per le aziende ricadenti in una a più Macroaree, l'individuazione della macroarea di appartenenza sarà determinata da quella con il maggiore R.L.A. calcolato secondo i parametri dei R.L.S. di riferimento delle produzioni agricole e degli allevamenti comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse.

Per le aziende ricadenti in due o più regioni la localizzazione aziendale sarà determinata dall'area dove insiste il maggiore R.L.A.

### 4. DEFINIZIONI

- a) Giovane agricoltore: maggiorenne che non ha ancora compiuto 40 anni di età al momento della presentazione della domanda di aiuto, cittadino di uno Stato Membro dell'U.E.
- b) Primo insediamento: Subentro di un giovane agricoltore ad un precedente titolare nella conduzione di un'azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero costituzione di nuova azienda agricola su terreni di cui si è acquisita la piena proprietà, ovvero di cui sussiste un legittimo titolo di possesso per la durata dell'impegno decennale che assicura la permanenza in azienda (a partire dalla data di concessione individuale dell'aiuto), ovvero posseda in parte la piena proprietà ed in parte un legittimo titolo di possesso per la stessa durata dell'impegno. Il "primo" insediamento di un giovane agricoltore è attestato dal possesso di

partita IVA per l'esercizio di attività di conduzione di azienda agricola e di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della competente Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura, non antecedenti a 18 mesi dalla data di concessione individuale del sostegno.

- c) Conoscenze e competenze professionali: possesso di titoli di studio in materia di agricoltura (diploma di scuola media superiore o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura o ad essi equiparati o diploma di laurea in agraria o assimilabili), o aver frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed in possesso di un'esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150 ore, attestata da Enti formatori ufficialmente riconosciuti dalla Regione) e/o esperienza lavorativa (minimo 3 anni coadiutore familiare o come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato super").
- d) Imprenditore Agricolo: imprenditore agricolo singolo e associato ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001 di seguito specificato:
- Giovane imprenditore insediato della Misura 1.1.2:
    - Giovani agricoltori titolari di partita IVA e iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
    - Società e cooperative agricole di conduzione di cui all'art. 2 del D.lgs 99/2004 purché il legale rappresentante della società abbia i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 50% da giovani imprenditori agricoli così come definiti al paragrafo 2 del predetto D.lgs 99/2004 titolari di partita I.V.A., iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
  - Imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A., iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
  - Società di persone o di capitale e cooperative agricole di conduzione nelle quali:
    - lo statuto prevede l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
    - siano titolari di partita I.V.A.;
    - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole") e in possesso della qualifica di I.A.P. oppure siano imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

## **5. BENEFICIARI**

1. Giovani agricoltori, maggiorenni che non abbiano compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda, che si insediano in un'azienda agricola in qualità di capo-azienda e che risultino in possesso dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno della presente misura.
2. Cooperative e società agricole di conduzione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 99/2004 purché il legale rappresentante della società abbia i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale sia posseduto per almeno il 50% da giovani imprenditori agricoli così come definiti all'art. 3 del predetto Decreto legislativo 99/2004 che non abbiano compiuto 40 anni all'atto della domanda. In tal caso, l'aiuto è unico ed è corrisposto al Legale Rappresentante in nome e per conto della persona giuridica.

## 6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni richieste, al momento della presentazione della domanda, per accedere all'aiuto previsto dalla presente misura sono le seguenti:

### 1) Requisiti soggettivi:

Il richiedente deve avere i seguenti requisiti:

- a) maggiorenne di età inferiore a 40 anni al momento della domanda, considerando valide anche le istanze avanzate ai sensi della D.G.R. n. 746 del 27/09/2010;
- b) possesso di conoscenze e competenze professionali;
- c) si insedia in un'azienda agricola per la prima volta e in qualità di capo-azienda;

### 2) Requisiti oggettivi:

L'azienda individuata deve avere i seguenti requisiti:

- a) possedere, con riferimento alla situazione iniziale, caratteristiche di vitalità economica documentabili attraverso la dimostrazione della suscettività allo sviluppo con il Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella "criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi" successivamente riportata; e comunque dimostrare un RLA  $\geq$  a 4 UDE per le aziende ricadenti nelle aree C e D  $\geq$  a 8 UDE per le altre aziende, con riferimento ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;  
L'Unità di Dimensione Economica (U.D.E.) è calcolata sulla base dei Redditi Lordi Standard (R.L.S.) derivanti:
  - dall'ordinamento produttivo aziendale dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso);
  - dalla consistenza zootecnica individuata dalla media delle U.B.A. aziendali dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (consistenza rilevata dalla certificazione della A.S.L. di competenza e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso).
- b) Per le aziende di nuova costituzione (ex novo) si terrà conto dell'ordinamento produttivo aziendale delle coltivazioni e della consistenza zootecnica individuata alla data di presentazione della domanda di aiuto comprensivo della percentuale relativa alle attività connesse (rilevato dal fascicolo aziendale e/o da autocertificazioni facenti parte dello stesso);
- c) per aziende che gestiscono produzioni agricole regolamentate, dimostrare la regolarizzazione dei diritti di produzione;
- d) avere centro aziendale (sede legale ed operativa), nella Regione Abruzzo; inoltre, nel caso degli allevamenti transumanti, l'imprenditore deve garantire almeno 6 mesi di permanenza degli animali nel territorio della Regione Abruzzo;

### 3) I richiedenti devono rispettare i seguenti impegni:

- a) presentare contestualmente alla domanda di aiuto un (P.A.S.) contenente i seguenti elementi:
  - descrizione della situazione iniziale dell'azienda (soggetto richiedente, localizzazione territoriale, dimensioni e caratteristiche geo-morfologiche dell'azienda, aspetti strutturali, aspetti occupazionali, risultati economici precedenti, eventuali attività commerciali);

- descrizione degli obiettivi di sviluppo;
- descrizione degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi individuati anche utilizzando le misure del PSR 2007/2013;
- descrizione di ulteriori interventi utilizzando contributi diversi da quelli previsti dal PSR 2007/2013 e le eventuali connessioni con gli interventi del punto precedente;
- programma degli investimenti per il miglioramento delle strutture aziendali;
- descrizione delle esigenze formative e di consulenza;
- piano economico-finanziario;
- cronoprogramma della realizzazione degli interventi programmati, con scansione annuale degli step;
- descrizione della situazione finale prevista con particolare riferimento agli aspetti economici aziendali, qualitativi delle produzioni ed ambientali, con obiettivo minimo di 6 UDE per le zone C e D e di 12 UDE per le zone A, B1 e B2 comunque non inferiore al livello economico di partenza qualora rispettivamente superiore a 6 e 12 UDE.

Il Piano coordina ed integra le diverse misure attivate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale. Il rispetto del Piano viene valutato nei 5 anni a decorrere dalla data della adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

Durante il periodo di realizzazione (nel corso del primo triennio), potrà essere effettuata una rimodulazione del piano previa autorizzazione dell'autorità competente e nel rispetto degli obiettivi.

Alla conclusione della attuazione del Piano, la mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali

- b) assicurare la permanenza nell'azienda per almeno 10 anni dalla concessione e la conservazione di un assetto aziendale che dimostri un R.L.A. almeno pari a quello raggiunto al termine del Piano di Sviluppo, calcolato secondo la tabella allegata alla determina dirigenziale di apertura dei termini per la presentazione delle domande, per tutta la durata dell'impegno;
- c) non presentare analoga istanza per la stessa tipologia di intervento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/05 o di eventuali ulteriori norme che disciplinano lo stesso tipo di aiuto;
- d) iscriversi all'INPS, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di concessione individuale del sostegno, in qualità di capo azienda o dimostrare l'avvenuta presentazione di richiesta di iscrizione, salvo buon fine;
- e) acquisire il titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione;
- f) impegno a partecipare alla rete di contabilità R.I.C.A. o a produrre documento equivalente conforme allo standard previsto dalla stessa rete.

I requisiti per il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovranno essere soddisfatti nel momento della presentazione della domanda di sostegno. I requisiti di cui ai punti 1 b) e 2 e) possono essere raggiunti entro i 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di concessione dell'aiuto, a condizione che tale esigenza sia rappresentata nel "Piano di sviluppo aziendale".

## **7. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

Nel rispetto del Reg. n. 1698/05 e del Reg. di attuazione n. 1974/06 e successive modifiche ed integrazioni, e degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato in Agricoltura, sono escluse le istanze che prevedono:

- 1) insediamento di giovani agricoltori che al momento della domanda abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, considerando tuttavia valida la domanda di preadesione prodotta ai sensi della D.G.R. n. 746 del 27/09/2010;
- 2) aiuti a giovani agricoltori che risultino insediati da oltre 18 mesi alla data della concessione individuale del beneficio;
- 3) subentro tra coniugi (salvo il caso di decesso del titolare o che questi sia riconosciuto, da Ente preposto, portatore di una invalidità permanente pari o superiore al 46% riconosciuta dalla specifica commissione della ASL);
- 4) insediamenti in aziende derivanti da frazionamenti di un'unità preesistente effettuati nei 36 mesi precedenti la presentazione della domanda, salvo casi di forza maggiore (eredità per decesso del titolare, esecuzione di espropri per pubblica utilità, sentenze). Si assimila ai casi di forza maggiore l'indisponibilità documentata di parte di azienda preesistente, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità nella parte residua. La parte non disponibile alla formazione dell'azienda oggetto di insediamento non può essere utilizzata, ai fini dell'insediamento di giovani agricoltori, nei 36 mesi successivi;
- 5) sostituzione di precedente titolare, di età inferiore a 55 anni (salvi i casi di forza maggiore così come individuati dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/06, ove per "incapacità professionale di lunga durata" si intende il riconoscimento di invalidità permanente pari o superiore al 46% riconosciuta dalla specifica commissione della ASL, ed il caso di costituzione di nuova azienda per acquisto e/o affitto da proprietario/i non imprenditore/i agricolo/i);
- 6) insediamenti, per subentro a precedente titolare, senza che questi abbia cessato l'attività di imprenditore agricolo al momento della concessione del beneficio al giovane agricoltore.

## 8. DISPONIBILITA' FINANZIARIA E RISERVA DEI FONDI

Le risorse previste per il presente Bando ammontano ad € 10.000.000,00 di spesa pubblica.

## 9. INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aiuto erogato per il primo insediamento di un giovane agricoltore, qualora riconosciuto, è pari ad un pagamento che oscilla da un minimo di 25.000 ad un massimo di 40.000 euro, calcolato secondo la tabella dei criteri di valutazione seguente e corrisposto in due soluzioni.

### Criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi

Obiettivi qualificanti dei P.A.S.		Azioni	Note	Codice azione	Punteg Area A e B	PuntegArea C e D	Punti
A	Miglioramento condizioni di igiene del benessere degli animali	Ristrutturazioni con adozione di sistemi di allevamento migliorativo		a	3	3	
B	Qualificazione produzioni	Introduzione di sistemi di certificazione volontari	ISO 9000, 14000, 22000; UNI 10939. 11020	b.1		3	

			EUREPGAP, BRC, IFS	b.2		2	
		Introduzione sistemi di qualità regolamentati	Biologico	b.3		4	
			DOP, IGP, VQPRD	b.4		3	
C	Innovazione tecnologica	Introduzione in azienda di tecnologie produttive innovative		c		3	
D	Diversificazione attività aziendali	Significativa diversificazione dell'ordinamento produttivo		d.1		3	
			Agriturismo	d.2		3	
		Introduzione ex-novo di attività connesse prima non esercitate	Fattoria didattica	d.3		1	
			Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili	d.4		5	
		Servizi ambientali	d.5		3		
E	Riconversione produttiva	Es. Az. Zootecnica latte > carne; specie > specie diversa; Az. Frutticola > altro, specie > specie diversa		e		5	
F	Innovazione metodi marketing aziendale	Es. introduzione E-commerce; partecipazione a sistemi di vendita diretta, anche in forma integrata con altre aziende		f		3	

		agricole					
G	Miglioramento sostenibilità ambientale	Azioni per il risparmio idrico e/o energetico (escluse le voci per punteggio d.3) nel ciclo produttivo		g		2	
H	Miglioramento condizioni di sicurezza sul lavoro			h		2	
I	Dimensione economica del piano di investimenti (complessivo) presentato nel P.A.S.		10.000 – 30.000 euro	i.1		5	
			>30.000 fino a 60.000 euro	i.2		8	
			> 60.000 euro	i.3		12	
L	Accesso al credito	Per l'esecuzione del piano di investimenti previsto nel P.A.S. (comprensivo di spese per acquisto di terreni)	Escluso il credito di esercizio (prestiti di conduzione sotto qualunque forma)	l		3	

### **Criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi**

Al fine di differenziare l'applicazione della misura in funzione della territorializzazione del presente Piano, i punteggi acquisiti dalle aziende ricadenti nelle aree delle zone C e D (come definite nel capitolo 3 del P.S.R.), secondo la tabella "criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi" sopra riportata, saranno maggiorati del 15 %.

Con riferimento al punteggio ottenuto mediante l'applicazione dei criteri enunciati nella tabella precedente, il valore del premio sarà determinato sulla base della griglia indicata di seguito.



<b>Punteggio</b> (per punteggi inferiori al livello minimo indicato il premio non è attribuibile)	<b>Valore premio</b> (in euro)
< 3	0
< = 6	25.000
< = 10	30.000
< = > 15	40.000

Il pagamento del contributo spettante, fino ad un massimo di €. 40.000 e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al precedente paragrafo 8, sarà erogato in due rate, di cui la prima all'atto della concessione con presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa e la seconda rata a seguito della realizzazione del P.A.S. e del controllo in loco o in rata unica dopo la concessione dell'aiuto a seguito della realizzazione del P.A.S. e del controllo in loco.

## **10. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'**

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate le richieste saranno istruite e determineranno una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) Titolo di studio del richiedente:
  - Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o equipollente – punti 7;
  - Diploma di Laurea in altre discipline – punti 5;
  - Diploma di scuola media superiore in materie agrarie o equipollenti – punti 5;
  - Diploma di scuola media superiore in altre materie – punti 3;
  - Diploma di scuola media inferiore – punti 1.
- 2) Dimensione economica dell'azienda:
  - Nelle macroaree C e D minimo 4 UDE (punti 1) + punti 1 per ogni UDE aggiuntiva fino ad un massimo di punti 10;
  - Nelle macroaree A, B1 e B2 minimo 8 UDE (punti 1) + punti 1 per ogni UDE aggiuntiva fino ad un massimo di punti 10.
- 3) In caso di parità, le domande corredate da un P.A.S. che prevede il maggior numero di obiettivi qualificanti, così come sopraelencati nella tabella "Criteri di valutazione dei Piani Aziendali di Sviluppo e relativi punteggi" - punti 1 per ogni obiettivo qualificante fino ad un massimo di punti 10;
- 4) In caso di ulteriore parità, determinata dall'applicazione dei suddetti criteri di selezione, avranno priorità le domande presentate da richiedenti con minore età anagrafica.

## **11. COERENZA ED INTERRELAZIONI CON ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO**

In relazione all'esigenza di corredare la domanda dell'aiuto per il primo insediamento con un piano per lo sviluppo dell'attività agricola (cfr. criteri di ammissibilità della presente misura), laddove il piano faccia riferimento all'utilizzo di altre misure del P.S.R. 2007/2013 Abruzzo,

Il giovane agricoltore potrà presentare domande di aiuto specifiche per le singole misure corredate da tutti gli elementi e le informazioni occorrenti per supportare le relative istruttorie ai sensi dei relativi bandi.

La tempistica di realizzazione e le modalità di erogazione del contributo sono quelli previsti dai singoli bandi.

Qualora il premio non risulti concedibile a seguito del mancato finanziamento (anche parziale) di misure correlate del P.S.R. 2007/13, il titolare della domanda di aiuto per il premio al primo insediamento dovrà provvedere all'adeguamento del proprio P.A.S..

## **12. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE**

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. del 01/12/1999 n. 503.

## **13. PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**

Questa fase comprende i seguenti punti operativi:

### **PUNTO A – Presentazione domanda di aiuto**

Le domande di aiuto, su incarico del soggetto beneficiario, devono essere compilate attingendo le informazioni (in sola lettura) dal fascicolo aziendale per il tramite di tutti i soggetti abilitati dalla Regione all'accesso al portale S.I.A.N.

Le stesse vanno inoltrate all'A.G.E.A., dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) della Determina Dirigenziale, del Dirigente del Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.) di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto, per una durata continuativa di novanta giorni, utilizzando il portale S.I.A.N.

Entro 10 (dieci) giorni continuativi dalla data dell'inoltro tramite il portale S.I.A.N le domande, sottoscritte dal beneficiario e corredate della documentazione di cui al successivo punto B del presente bando, vanno presentate ai servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura (S.I.P.A.) competenti per territorio sulla base della localizzazione dell'intervento prevalente con la dicitura P.S.R. – Misura 1.1.2).

Comporta l'automatica decadenza della domanda di aiuto sia il mancato rispetto dei termini suddetti che l'incompleta presentazione della documentazione di cui al successivo punto B fatto salvo quanto previsto al successivo punto D.

### **3. Indirizzi dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura:**

S.I.P.A. di L'Aquila	Via Salaria Antica Est, 27 Pal B2	67100 L'AQUILA	tel.	0862 364280
S.I.P.A. di Teramo	Via L. Brigiotti, 12	64100 TERAMO	tel.	0861 245965
S.I.P.A. di Pescara	Via G. Valerio Catullo, 17	65126 PESCARA	tel.	085 7672911
S.I.P.A. di Chieti	Via Asinio Herio, 75	66100 CHIETI	tel.	0871 345432

## **PUNTO B – Documentazione domande di aiuto**

Le richieste di finanziamento per “Insediamento Giovani Agricoltori”, pena la decadenza della loro validità, dovranno essere corredate, unitamente all’indice dei documenti trasmessi, da tutta la seguente documentazione (in copia unica):

- 1) Copia della domanda trasmessa all’A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.
- 2) P.A.S. che dimostri il miglioramento del rendimento globale dell’azienda e il raggiungimento degli obiettivi individuati a seguito degli interventi proposti che ponga in evidenza la necessità degli investimenti da realizzare;
- 3) Scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);
- 4) Certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata e completo di nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/05/65 n. 575 e successive modifiche e integrazione;
- 5) Partita I.V.A.;

Il Dirigente del S.I.P.A. competente a ricevere la domanda di aiuto cartacea:

- provvede a far protocollare la domanda;
- assegna l’istruttoria all’ufficio competente;
- individua il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, dandone comunicazione alle ditte beneficiarie;
- comunica i dati di monitoraggio fisico e finanziario al Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.) della Direzione Politiche Agricole entro 15 giorni dalla data di fine presentazione delle domande.

## **PUNTO D - Valutazione e proposta di ricevibilità e ammissibilità, Attribuzione punteggio e Predisposizione elenchi provinciali**

Presso ogni S.I.P.A. si procederà al protocollo ed alla presa in carico delle domande di aiuto, all’individuazione del responsabile del procedimento e dell’incaricato del controllo di ricevibilità e di ammissibilità che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L. 241/90;

Il S.I.P.A. provvederà alla correzione di eventuali errori palesi sulla domanda di aiuto telematica. Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto, se riconosciuti come tali da parte del SIPA competente, ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006, possono essere corretti fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli art. 15 e 22 del Reg. (CE) 796/2004.

Si considera errore palese quello rilevabile sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

In particolare, si fa riferimento a:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:
  - campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;
  - codice statistico o bancario errato;
- b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):
  - errori aritmetici;
  - discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda (una particella o un animale dichiarato due volte nella stessa domanda);

- discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa (mappe o passaporti animali discordanti con i dettagli della domanda);
- particelle dichiarate per due tipi di utilizzo (foraggi essiccati/foraggi, seminativi/seta side/foraggi).

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e ammissibilità.

Nel caso di domande affette da errori palesi il SIPA, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 15 giorni continuativi, per la presentazione delle correzioni.

Qualora tali errori non vengono sanati nei termini e nelle modalità stabilite dal SIPA, la domanda viene ritenuta irricevibile.

Il controllo di ricevibilità e di ammissibilità per le richieste di Insediamento dei Giovani Agricoltori si conclude con la redazione di un elenco provinciale delle domande ammissibili a finanziamento e con la redazione di un elenco di quelle non ammissibili a finanziamento con le motivazioni di esclusione.

Ogni richiesta ammissibile della Misura 1.1.2 viene posizionata in elenco tenendo conto del punteggio attribuito alla singola richiesta con l'indicazione della Macroarea e del contributo concedibile.

Il S.I.P.A. con D.D. procederà all'approvazione degli elenchi provinciali delle ditte ammissibili e degli elenchi provinciali delle richieste non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

Le determinate provinciali di approvazione degli elenchi delle richieste ammissibili a finanziamento e degli elenchi di quelli non ammissibili a finanziamento con le motivazioni di esclusione devono essere redatte entro il mese successivo al termine di presentazione delle domande e inviate al S.I.S.

Le determinate provinciali di approvazione degli elenchi delle richieste ammissibili a finanziamento valgono quale concessione provvisoria individuale del sostegno.

#### **PUNTO E - Predisposizione ed approvazione graduatoria unica regionale delle domande ammissibili. Individuazione delle richieste da ammettere a finanziamento e predisposizione ed approvazione dell'elenco di quelle non ammissibili –**

Il Servizio Interventi Strutturali (S.I.S.), successivamente alla ricezione delle determinazioni dei S.I.P.A. di approvazione degli elenchi provinciali, redigerà la graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili a finanziamento e predisporrà l'elenco regionale delle richieste non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni.

Il S.I.S. con Determinazione Dirigenziale (D.D.), entro 15 giorni continuativi dalla ricezione degli elenchi provinciali, procederà all'approvazione della graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili agli aiuti previsti dalla Misura 1.1.2 e dell'elenco regionale delle richieste non ammissibili.

Con lo stesso provvedimento il S.I.S., sulla base della graduatoria unica regionale, approverà l'impegno finanziario con l'individuazione delle ditte da istruire per la concessione tenendo conto della disponibilità finanziaria assegnata alla Misura.

Il S.I.S. invierà la determinazione ai S.I.P.A. per la concessione dei singoli provvedimenti e al B.U.R.A. per la pubblicazione a valere quale notifica per le ditte inserite in graduatoria, per quelle con impegno finanziario e per quelle escluse.

**PUNTO F - Approvazione graduatoria unica regionale definitiva delle domande ammissibili. Individuazione delle richieste da ammettere a finanziamento ed approvazione dell'elenco definitivo di quelle non ammissibili –**

Qualora una Ditta collocata nella Graduatoria Regionale delle Ditte ammissibili a finanziamento o nell'Elenco Regionale delle non ammissibili (recante le motivazioni d'esclusione), volesse esercitare la facoltà di riesame della propria domanda di aiuto, la stessa ha facoltà di presentare opportuna richiesta al SIPA.

Le domande di riesame devono essere presentate dalle ditte interessate ai S.I.P.A. competenti entro 15 giorni continuativi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della determina di approvazione della graduatoria unica regionale delle ditte ammissibili agli aiuti e dell'elenco regionale delle richieste non ammissibili.

Il S.I.P.A. con D.D., a seguito dell'istruttoria delle domande di riesame, procederà all'approvazione degli elenchi provinciali definitivi delle ditte ammissibili e degli elenchi provinciali definitivi delle richieste non ammissibili con le motivazioni di esclusione.

Le determinazioni provinciali di approvazione dei suddetti elenchi devono essere redatti entro 15 (quindici) giorni continuativi e successivi al termine di presentazione delle domande di riesame e inviate al S.I.S.

Il S.I.S., entro 15 giorni continuativi dalla ricezione degli elenchi provinciali definitivi, redigerà e approverà la graduatoria unica regionale definitiva delle ditte ammissibili a finanziamento e predisporrà e approverà l'elenco regionale definitivo delle richieste non ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni.

Con lo stesso provvedimento il S.I.S., sulla base della graduatoria unica regionale definitiva, approverà l'impegno finanziario con l'individuazione delle ditte da istruire per la concessione tenendo conto della disponibilità finanziaria assegnata alla Misura.

Il S.I.S. invierà la determinazione ai S.I.P.A. per la concessione dei singoli provvedimenti e al B.U.R.A. per la pubblicazione a valere quale notifica per le ditte inserite in graduatoria definitiva, per quelle con impegno finanziario e per quelle escluse.

**PUNTO G - Concessione Contributi e Tempi di Esecuzione dei Lavori**

I S.I.P.A., entro il terzo mese successivo a quello di approvazione della graduatoria regionale definitiva e dell'individuazione delle ditte con impegno finanziario, provvederanno all'istruttoria tecnico amministrativa e alla concessione con D.D. dei benefici con l'approvazione del contributo concesso.

I S.I.P.A. provvederanno ad invitare, le ditte ammesse a finanziamento, a sottoscrivere il provvedimento di concessione e le norme e prescrizioni di carattere generale con allegati il cronoprogramma di realizzo del P.A.S., le Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 approvate con la D.G.R. n. 59 del 8/02/2010, lo schema di polizza fidejussoria predisposta da A.G.E.A. e la modulistica per la rendicontazione delle opere.

I S.I.P.A. invieranno i dati di monitoraggio fisico e finanziario al S.I.S..

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.A.S. dovranno essere portati a termine entro 5 anni dalla data di concessione del beneficio di insediamento.

Il mancato rispetto di questi termini comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

Per gli interventi delle altre misure previste nel P.A.S. la concessione del contributo e i tempi di esecuzione dei lavori sono quelli previsti dai singoli bandi.

## **PUNTO H - Gestione Finanziaria e Monitoraggio**

Il S.I.S. provvederà alla gestione finanziaria delle risorse assegnate alla Misura dal P.S.R. e al monitoraggio della misura stessa.

Le eventuali economie derivanti da minori spese rispetto agli impegni effettuati, da rinunce o revoche da parte dei S.I.P.A., nel periodo cui si riferisce il presente bando, verranno utilizzate nell'ambito della graduatoria stessa.

## **14 - PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

I beneficiari della Misura 1.1.2 possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento dell'aiuto secondo le seguenti modalità:

### **1. caso**

- prima rata, pari al 50% dell'aiuto concesso, dopo la concessione dell'aiuto con presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa”;
- seconda rata, pari al restante 50% dell'aiuto concesso, a seguito della realizzazione del P.A.S. e del controllo in loco.

### **2. caso**

- rata unica, pari al 100% dell'aiuto concesso, dopo la concessione dell'aiuto, a seguito della realizzazione del P.A.S. e del controllo in loco.

## **PUNTO A - Domande di pagamento prima rata e Rimodulazione del piano**

### **Liquidazione prima rata del beneficio concesso con la Misura 1.1.2**

I giovani beneficiari che vogliono fruire del pagamento in due rate devono presentare domanda di pagamento della prima rata del contributo entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

I beneficiari dovranno richiedere, con apposita domanda da inoltrate all'A.G.E.A. tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N., il pagamento della prima rata del contributo.

Entro i successivi 10 (cinque) giorni lavorativi, dall'inoltro tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate della seguente documentazione:

- Copia della domanda di pagamento trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- Fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 110% del contributo in conto capitale erogabile in favore dell'A.G.E.A.

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni dalla richiesta, con D.D. determineranno la liquidazione della prima rata del contributo, la invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione e al S.I.S.;

Il S.I.S. entro 15 giorni, predisporrà le check-list e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il provvedimento di liquidazione, il numero dell'Elenco inviato ad A.G.E.A. e l'importo da erogare.

### **Rimodulazione del Piano**

I beneficiari potranno preventivamente richiedere al S.I.P.A. competente l'autorizzazione ad apportare modifiche al piano approvato.

Dovranno produrre tutta la seguente documentazione:

- Domanda di variante;

- Indice dei documenti trasmessi;
- Relazione esplicativa della nuova progettualità;
- Nuovo P.A.S.;

Le rimodulazioni richieste in funzione della loro ammissibilità sono subordinate alla verifica che la modifica proposta non vada a falsare la collocazione del progetto nella graduatoria regionale rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre.

In ogni caso la rimodulazione richiesta non potrà portare all'aumento del contributo concesso.

Le rimodulazioni saranno esaminate dal S.I.P.A. competente ed entro 15 giorni consecutivi dalla ricezione, il Dirigente del S.I.P.A. notificherà alla ditta l'ammissibilità del Piano rimodulato o la non ammissibilità con le motivazioni del diniego.

La non ammissibilità della rimodulazione richiesta o la mancata presentazione della stessa comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

## **PUNTO B - Controlli, Verifiche, Liquidazione Seconda Rata e Rata Unica, Revoche**

E' fatto obbligo ai beneficiari degli aiuti:

- 1) di consentire ai funzionari della Regione Abruzzo, degli Organismi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, nonché ai tecnici da questi incaricati, l'accesso in azienda per il controllo o la verifica degli impegni assunti.
- 2) di non recedere dalla conduzione dell'azienda in cui si insediano per almeno 10 anni dalla data di concessione dei benefici, pena la restituzione dei fondi percepiti, con la rivalutazione e gli interessi a tasso legale nel frattempo maturati, salvo maggiori oneri previsti da norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.
- 3) di fornire i dati richiesti dagli Uffici della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

In particolare i controlli in loco, ai sensi del Reg. CE 1975/06, saranno eseguiti su un campione di almeno il 5% delle richieste beneficiarie dei provvedimenti di concessione mediante il quale si verificherà il diritto al contributo;

Il campione sarà individuato sulla base di criteri stabiliti dall'Organismo Pagatore ed integrati con eventuali criteri aggiuntivi individuati dall'Autorità di Gestione;

I controlli in loco saranno espletati prima dell'autorizzazione del pagamento della seconda rata o della rata unica e prevedono i seguenti controlli:

- Verifica del requisito di primo insediamento;
- Presa d'atto dei dati rilevabili dal fascicolo aziendale e riscontro con i dati al momento della domanda;
- Verifica documentale degli obiettivi inseriti nel P.A.S. e realizzati in fase di controllo;
- Verifica delle opere realizzate.

I sopralluoghi aziendali relativi ai controlli in loco, fermo restando la separazione delle funzioni in ottemperanza al Reg. (CE) 885/2006, sono svolti contestualmente ai controlli in situ.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

## **Valutazione del Piano Aziendale di Sviluppo e Liquidazione seconda rata o della rata unica del beneficio concesso con la Misura 1.1.2**

A conclusione del piano il giovane imprenditore richiederà, con apposita domanda da inoltrare all'A.G.E.A. tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale S.I.A.N. il pagamento della seconda rata o della rata unica del contributo;

La richiesta di liquidazione della rata unica del contributo deve essere presentata ad A.G.E.A. entro 60 giorni dalla data prevista di conclusione degli investimenti;

- Entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, dal rilascio tramite il portale S.I.A.N., le richieste di pagamento dovranno essere presentate al S.I.P.A. competente corredate, unitamente all'indice dei documenti trasmessi, della seguente documentazione:
- Copia della domanda di liquidazione trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
- Certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata.

La Valutazione finale del P.A.S., entro i successivi 15 giorni dalla richiesta, sarà eseguito da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l'istruttoria tecnico-amministrativa che con sopralluogo aziendale verificheranno:

- La rispondenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del giovane insediato;
- Gli obiettivi individuati dal P.A.S.;
- L'iscrizione all'I.N.P.S. nei tempi previsti;
- L'acquisizione del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro i 36 mesi successivi alla data di concessione;
- Il miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

La suddetta valutazione sarà eseguita:

- per le domande non comprese nel campione del 5% solo con i controlli in situ;
- per le domande comprese nel campione del 5% i controlli in situ svolti contestualmente ai controlli in loco.

La Valutazione finale del P.A.S. relativi al controllo in situ sarà eseguito da due dipendenti del S.I.P.A. competente per territorio, dipendenti che non abbiano condotto l'istruttoria amministrativa;

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione verrà redatto il verbale di valutazione finale del P.A.S. e di proposta di liquidazione della seconda rata o rata unica del beneficio concesso;

I Dirigenti dei S.I.P.A., entro i successivi 15 giorni con D.D. determineranno le risultanze delle valutazioni finali relativi ai controlli in situ e in loco e la liquidazione della seconda rata o rata unica del contributo e la invieranno al B.U.R.A. per la pubblicazione;

Il S.I.S. entro 15 giorni, predisporrà le check-list e trasmetterà gli Elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A. e per conoscenza ai S.I.P.A. competenti che provvederanno a notificare alle ditte il provvedimento di liquidazione, numero dell'Elenco inviato ad A.G.E.A. e l'importo da erogare.

I Dirigenti dei S.I.P.A., inoltre invieranno ad A.G.E.A. la richiesta di svicolo delle polizze fideiussorie.

### **Controlli ex Post (Reg. Ce n. 1975 della Commissione del 07/12/2006 art. 30)**

L'attività di definizione dei criteri di estrazione del campione sarà attuato dall'Organismo Pagatore (A.G.E.A.);

L'Autorità di Gestione (Regione) comunicherà all'A.G.E.A. eventuali criteri aggiuntivi;



I controlli ex post (con sopralluogo aziendale) saranno eseguiti per almeno 10 anni a partire dalla data di concessione su un campione annuale del 2% dei progetti beneficiari dei contributi mediante i quali si accerterà il mantenimento degli impegni assunti.

Per gli interventi previsti nel P.A.S. relativi alle altre misure del P.S.R. 2007/13 le modalità dei controlli ex post sono quelli previsti dai singoli bandi.

L'esito dei controlli ex-post sarà inviato all'A.G.E.A. e al S.I.S. e notificato alle ditte interessate.

L'eventuale esito negativo del controllo comporta l'assoggettamento della ditta a quanto riportato nel paragrafo "Riduzioni ed Esclusioni" del presente bando.

## **15. APPLICAZIONE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

Se nel corso dei controlli si verificheranno le condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate nelle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applicherà quanto previsto dall'art. 31 del reg. CE n. 1975/2006;

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 59 del 8/02/2010 ha approvato le Disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 per la Misura 1.1.2 relativi agli impegni previsti dal bando, ed ha stabilito le riduzioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze.

## **16. SANZIONI**

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui si riportano qui di seguito i principali aspetti.

- In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili al Programma Sviluppo Rurale 2007/2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86;
- In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale;
- L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 51,65 Euro;
- In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art. 4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I;
- L'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall'articolo 4 comma c della Legge 898/86 il Presidente della Giunta Regionale o funzionario da lui delegato;
- La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede:
  - la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
  - la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;
  - la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);
  - il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della

Legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;

- le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad €4.000,00, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Se nel corso dei controlli si verificano condizioni di difformità tra le dichiarazioni presentate sulle richieste di ammissione al sostegno e lo stato di fatto dell'azienda, si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

---

---

Il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali  
Dott. Pio De Nicola